

N. R.G. [REDACTED]



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
III SEZIONE CIVILE

La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.ssa [REDACTED] Presidente
dott. [REDACTED] Consigliere
dott.ssa [REDACTED] Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa di appello iscritta al n.r.g. [REDACTED] promossa da:

[REDACTED] in Liquidazione, in persona del legale rappresentante pro-tempore sig. [REDACTED]

con sede in Savignano sul Rubicone [REDACTED] P.I. [REDACTED]
[REDACTED] nato a Cesena il [REDACTED] ed ivi residente in [REDACTED], C.F. [REDACTED]

[REDACTED] nato a Cesena il [REDACTED] ivi residente alla Via [REDACTED]

[REDACTED] nato a Cesena il [REDACTED] ivi residente alla [REDACTED]

tutti rappresentati e difesi dall'Avv. [REDACTED] del Foro di Rimini

APPELLANTI

Contro

[REDACTED]
[REDACTED] C.F. [REDACTED], P.I. [REDACTED], con sede legale in [REDACTED],
rappresentata e difesa dall'Avv. Alberto Gamberini del Foro di Ravenna

APPELLATA

Oggetto: Giudizio di appello in materia di contratti bancari.

CONCLUSIONI

Per **PARTE APPELLANTE**: “Voglia l'On. Corte di Appello di Bologna, ogni contraria istanza disattesa, per le causali di cui in narrativa, in riforma della sentenza n. [REDACTED] emessa dal Tribunale di [REDACTED] e pubblicata il [REDACTED] a definizione della causa di accertamento negativo del credito iscritta a R.G. n. [REDACTED] **IN VIA ISTRUTTORIA**: disporre consulenza tecnica d'ufficio che ridetermini l'esatto saldo del rapporto bancario di conto corrente affidato n. [REDACTED] acceso in data 8.07.2010 presso la filiale Imprese Cesena a nome della società [REDACTED] eliminando dalla data di accensione del rapporto sino alla data dell'accertamento peritale tutti gli addebiti effettuati a titolo di capitalizzazione, spese ed oneri non previsti contrattualmente, nonché ogni posta passiva conseguente a variazione peggiorativa per la società correntista delle condizioni economiche inizialmente applicate, con valute conformi alle date degli effettivi prelevamenti e versamenti. Il tutto previa verifica del rispetto o meno da parte della banca convenuta dei tassi soglia determinati dalle competenti Autorità ai sensi della Legge 07.03.1996 n.108 e con autorizzazione del CTU ad acquisire da parte appellante quale documentazione integrativa di quella già versata in atti, gli estratti bancari e scalari del conto corrente in oggetto successivi a quelli prodotti nel giudizio di primo grado. **IN VIA PRINCIPALE**: -accertare e dichiarare la nullità delle clausole anatocistiche contenute nei contratti di conto corrente e di apertura di credito in conto corrente n. [REDACTED] stipulati tra [REDACTED] e la [REDACTED] in data [REDACTED] per violazione della Delibera del CICR emessa in data 09.02.2000 e dell'art. 117 TUB per omessa indicazione del tasso annuo creditore e del tasso effettivo annuo creditore, per omessa pattuizione della periodicità di capitalizzazione e per invalida sottoscrizione ex art. 1341, secondo comma, c.c. della clausola anatocistica di capitalizzazione trimestrale; accertare e dichiarare, altresì, la nullità dell'anatocismo bancario applicato dalla [REDACTED] per il periodo successivo al primo gennaio 2014 per effetto della entrata in vigore della Legge dell'art. 1, comma 629, della Legge n. 147/2013; conseguentemente, stante la nullità della capitalizzazione, rideterminare il saldo effettivo relativo al conto corrente n. [REDACTED] eliminando per l'intera durata del rapporto gli effetti della capitalizzazione; -accertare e dichiarare la illegittimità dello ius variandi esercitato dalla banca convenuta e per l'effetto l'inefficacia delle variazioni in peius delle condizioni economiche unilateralmente applicate dalla [REDACTED] disponendo il ricalcolo del saldo del conto corrente n. [REDACTED] con eliminazione di tutti gli addebiti effettuati a titolo di oneri, spese, commissioni ed interessi ultralegali non validamente pattuiti; -rideterminare il saldo effettivo del conto corrente n. [REDACTED] alla data in cui verrà espletata la CTU

contabile nella misura che verrà accertata giudizialmente nonché, qualora nelle more del giudizio il rapporto risulti cessato tra le parti, condannare [REDACTED] [REDACTED], in persona del legale rappresentante pro-tempore, alla restituzione in favore della [REDACTED] in Liquidazione di tutte le somme che risulteranno essere state illegittimamente addebitate dalla Banca per le causali sopra specificate, dalla accensione del rapporto sino alla data finale dell'accertamento peritale del saldo del conto corrente nonché fino ad altra data ritenuta di giustizia. Voglia, da ultimo, l'On. Corte d'Appello adita, ferma la statuizione di primo grado sulla inammissibilità della domanda di nullità delle fideiussioni omnibus prestate dagli odierni appellanti sigg.ri [REDACTED] per violazione della normativa anticoncorrenziale in quanto rivolta a Giudice funzionalmente incompetente ratione materia, riformare l'impugnata sentenza emendandola della pronuncia di rigetto nel merito della suddetta domanda. Con vittoria delle spese ed onorari di lite, maggiorate di rimborso forfettario, iva e cpa di legge dei due gradi di giudizio da distrarsi a favore del Prof. Avv. [REDACTED] che si dichiara procuratore antistatario".

Per PARTE APPELLATA: "Ritenuta l'integrale infondatezza dei motivi di appello, rigettare l'impugnazione ex adverso promossa, confermando integralmente la sentenza di primo grado [REDACTED] emessa dal Tribunale di [REDACTED] anche in punto di condanna alle spese. Con vittoria di spese, competenze, onorari, oltre IVA, CPA e rimborso Sp.Forf. 15% anche del presente grado di giudizio".

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con atto di citazione notificato in data 08.09.2017 la società [REDACTED] [REDACTED] quali fideiussori della società, convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di [REDACTED] affinché - sottoposti a verifica peritale, a mezzo di apposita CTU contabile, il rapporto di conto corrente di corrispondenza n. [REDACTED] acceso l'08.07.2010 a nome della società presso la filiale Imprese Cesena della Banca e tutti i contratti di affidamento ad esso collegati - ne venisse rideterminato il saldo contabile, previa detrazione delle somme illegittimamente addebitate.

In particolare, assumevano che [REDACTED] era titolare di rapporti contrattuali con l'istituto di credito: segnatamente, del contratto di conto corrente di corrispondenza (in essere alla data di introduzione del giudizio) acceso l'8 luglio 2010 e del contratto di apertura di credito in conto corrente per Euro 200.000,00 acceso in pari data (doc. 1 All. A e B); in data 27 ottobre 2011 l'affidamento originario

veniva ridotto ad Euro 150.000,00 e veniva pattuita la concessione di una ulteriore linea di credito per Euro 50.000,00 da valersi sul medesimo rapporto (doc. 1 All. C); con successivo contratto quadro del 28 agosto 2104 veniva ulteriormente ridotto l'affidamento da Euro 150.000,00 ad Euro 125.000,00 (doc. 1 All. D); [REDACTED]

Deducevano che, dall'analisi dei contratti e degli estratti conto (consegnati dietro richiesta ex art. 119 T.U.B.), la perizia di parte (a firma del dott. [REDACTED] sub doc. 1) aveva evidenziato varie anomalie: violazione delle norme in tema di anatocismo, mancata indicazione del tasso annuo nominale e del TAEG, indeterminatezza della Commissione di Messa a Disposizione di Fondi, la violazione, con riferimento al contratto stipulato il 27.10.2011, dell'art. 9 della Delibera CICR 04.03.2003 per la mancata consegna del documento di sintesi, illegittimo esercizio dello *jus variandi*, usura oggettiva e soggettiva, applicazione illegittima dei giorni valuta.

Chiedevano pertanto gli attori il previo accertamento delle nullità dedotte, il conseguente ricalcolo dei rapporti dare/avere e la condanna alla restituzione di quanto illegittimamente percepito da controparte "*qualora nelle more del giudizio il rapporto risultasse cessato tra le parti*", (pag. 18 citazione).

Si costituiva in giudizio l'istituto di credito chiedendo il rigetto delle domande, in quanto inammissibili, improcedibili e, in ogni caso, infondate quanto al merito.

Deduceva la convenuta, in via preliminare, l'improcedibilità della domanda per mancato espletamento della procedura di mediazione e l'inammissibilità della stessa in quanto avanzata da un soggetto, [REDACTED], posto in liquidazione. Contestava altresì l'inammissibilità della domanda svolta dai garanti, avendo questi sottoscritto dei contratti autonomi di garanzia.

Quanto al merito contestava la fondatezza degli avversi assunti, smentiti, anzitutto dalle chiare risultanze documentali rappresentate *in primis* dai contratti versati in atti.

A seguito della produzione in giudizio a cura di [REDACTED] del contratto di fideiussione sottoscritto il 28.08.2014 da [REDACTED] questi ultimi in sede di memoria ex art. 183/6 n. 1 c.p.c. chiedevano dichiararsi la nullità della fideiussione *omnibus* per violazione della normativa antitrust.

Veniva, quindi, esperito senza alcun esito il procedimento di mediazione.

Concessi i termini ex art.183 comma 6 c.p.c. e rigettata l'istanza di consulenza tecnica contabile, in sede di udienza del 24 novembre 2021 i difensori precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione, con contestuale assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..

2.All'esito, con sentenza n. [REDACTED] del [REDACTED] il Tribunale di [REDACTED] rigettava le domande di parte attrice, condannando gli attori, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali.

Per quanto di interesse ai fini della presente decisione, il giudice di prime cure dichiarava inammissibile la domanda di nullità delle fideiussioni rilasciate dai garanti in quanto proposte innanzi a giudice funzionalmente incompetente, ritenendola comunque infondata anche nel merito.

In secondo luogo, con riferimento alla violazione delle norme in materia di anatocismo, evidenziava *“la pretestuosità della doglianza attorea, che taccia di nullità la previsione contrattuale per la quale la periodicità di capitalizzazione è quella indicata nelle condizioni economiche del contratto. Basta osservare il contratto per rendersi immediatamente conto del fatto che esso si compone di 13 pagine; non a caso le sottoscrizioni sono apposte nelle pagine 12 e 13. Esso dunque ingloba anche le condizioni economiche e generali che dunque compongono sono parte integrante del regolamento contrattuale, dalla cui lettura si ricava immediatamente il rispetto dei requisiti sopra richiamati”* e a pag.7, riga 22 e segg., affermava *“Previsione espressa è poi contenuta nell’apertura di credito del luglio 2010 (doc.1 All. B) ove si legge all’art. 2 che gli interessi attivi e passivi vengono capitalizzati con identica periodicità trimestrale; la clausola è stata oggetto di duplice sottoscrizione. Nulla quaestio per quanto riguarda la riduzione (doc. 1 All. C) in cui si fa espresso riferimento alle condizioni economiche e generali precedentemente pattuite tra le parti. Corretta è altresì la pattuizione contenuta nel contratto quadro del 28 agosto 2014 (doc.1 All. D) il quale all’art. 5 comma 4, capitolo 1 fa rinvio a quanto pattuito tra le parti in seno al contratto di conto corrente in tema di pagamento degli interessi. In ogni caso elide qualsiasi eventuale residuo dubbio la chiara previsione della capitalizzazione trimestrale contenuta nel documento di sintesi. Alla luce di quanto sopra non ricorre alcuna ipotesi di anatocismo illegittimo”*.

In relazione all’anatocismo a far data dall’anno 2014, ha affermato che *“è necessario e sufficiente rammentare che il divieto di anatocismo non può ritenersi sussistente tra il 2014 (allorché venne modificato l’art. 120 TUB) e il 2016 (quando è stata emanata la delibera n. 343 da parte del CICR), in quanto deve sottolinearsi che la modifica all’art. 120 TUB, avvenuta ad opera dell’art. 1, comma 629, L. 27 dicembre 2013, n. 147, non ha avuto immediata efficacia, in quanto è mancata la adozione della delibera da parte del CICR, cui la norma modificata fa espresso rinvio, (conforme Tribunale Bologna, ordinanza del 9 dicembre 2015, su www.expartecreditoris.it e Tribunale Bologna, dott. [REDACTED] ordinanza collegiale del 27/3/2016 e successive conformi). Essa, infatti, è stata emanata con la delibera del 3 agosto 2016, n. 343, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 212 del 10 settembre 2016. Successivamente peraltro parte convenuta ha dato prova di essersi adeguata alla normativa (doc. 6 parte convenuta)”*.

Infine, ha rigettato l’eccezione di illegittimità dello *ius variandi*, sia in quanto risulta contrattualmente previsto ed accettato fin dal luglio 2010 sia in quanto parte convenuta aveva documentato la sussistenza

di modifiche consensuali delle condizioni economiche, sottoscritte due in data 8 luglio 2010 e una il 10 settembre 2014.

3. Avverso tale sentenza la società [REDACTED] hanno proposto appello, affidato a quattro motivi: I) illegittimità della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto valide le convenzioni anatocistiche e insussistente qualsiasi ipotesi di anatocismo illegittimo in violazione degli artt.1341 comma 2 c.c., artt.2 e 6 delibera CICR del 9.2.2000 adottata in attuazione dell'art.120 TUB come modificato dall'art.25 D.Lgs. 342/1999; II) violazione dell'art.1 comma 629 L.n.147/2013 che modifica l'art.120 T.U.B. e conseguente erronea interpretazione sul differimento dell'entrata in vigore dell'art.120 T.U.B. come da ultimo modificato; III) censura della sentenza per aver ritenuto legittimo lo *ius variandi* esercitato dalla banca; IV) richiesta di emendare la sentenza di primo grado, limitando la pronuncia sulla domanda di nullità delle fidejussioni alla sola declaratoria di incompetenza funzionale, senza statuizioni sul merito.

Si è costituita l'appellata, chiedendo il rigetto del gravame.

All'esito dell'udienza cartolare del 28.10.2025, con ordinanza del 4.11.2025, la Corte ha trattenuto la causa in decisione, assegnando i termini ex art.190 cpc per lo scambio di memorie conclusive e di replica.

3.Con il primo motivo di impugnazione, [REDACTED]

[REDACTED] censurano la sentenza nella parte in cui ha ritenuto valide le convenzioni anatocistiche e, conseguentemente, insussistente qualsiasi ipotesi di anatocismo illegittimo in violazione degli artt. 1341, comma 2, c.c. e artt. 2 e 6 Delibera CICR del 9.2.2000 adottata in attuazione dell'art. 120 TUB come modificato dall'art. 25 D. Lgs. 342/1999. A dire degli appellanti, infatti, in nessuno dei quattro contratti prodotti in giudizio (contratto di conto corrente ordinario del 08.07.2010; apertura di credito in conto corrente dell'08.07.2010; rinegoziazione dell'apertura di credito con diminuzione di affidamento del 27.10.2011; contratto quadro di affidamento di breve termine del 28.08.2014) si rinviene una clausola anatocistica validamente pattuita, non essendo stato esplicitato il contenuto informativo minimo, costituito non solo dalla reciprocità di addebito ma anche dall'indicazione della periodicità di capitalizzazione e dei tassi effettivi degli interessi, passivi e attivi.

Il motivo è infondato.

Con delibera del 9.2.2000 il CICR ha rimesso alla volontà delle parti la determinazione della periodicità degli interessi, ammettendo per le banche la possibilità di pretendere interessi sugli interessi scaduti, purché l'addebito e l'accredito avvengano con la stessa periodicità.

Come ben evidenziato dal giudice di prime cure, devono considerarsi valide le convenzioni anatocistiche, purché esse siano oggetto di espressa previsione contrattuale, di approvazione scritta del

cliente e vi sia una pari periodicità di capitalizzazione degli interessi debitori e creditori; condizioni, queste, tutte rispettate dai contratti su cui si controverte nel presente giudizio.

3.A. Contrariamente a quanto dedotto dagli appellanti, risulta *per tabulas* che il contratto di conto corrente n. [REDACTED] (doc. 1 All. A) non contiene una mera clausola di stile, priva del contenuto informativo minimo sopra richiamato, ma prevede espressamente la capitalizzazione trimestrale degli interessi - senza distinguere tra attivi e passivi - rinviando *per relationem* alle condizioni economiche contenute nel documento di sintesi facente parte integrante del contratto, condizioni generali ove si legge *"Il regolamento in conto degli interessi, commissioni, spese ed oneri, anche fiscali, avviene con la periodicità indicata nelle condizioni economiche del contratto"*.

Detta clausola, inoltre, risulta specificamente approvata per iscritto dal cliente ai sensi dell'art. 1341, co. 2, c.c. già nel documento di sintesi, che - come già chiarito - è affiancato dalle condizioni economiche e generali che dunque compongono e sono parte integrante del regolamento contrattuale, dalla cui lettura emerge il rispetto del contenuto informativo minimo indicato dagli appellanti.

3.B. Anche il contratto di apertura di credito dell'08.07.2010 (doc.1 all.b) contiene una previsione espressa all'art.2 che recita testualmente *"I rapporti di dare e avere relativi ai conti creditori e debitori vengono chiusi contabilmente con identica periodicità di norma trimestralmente a fine marzo, giugno, settembre e dicembre portando in conto, con valuta data di regolamento, gli interessi, le commissioni e le spese ed applicando le trattenute fiscali di legge. Il saldo periodico così determinato a seguito di ogni chiusura produce interessi, al tasso indicato in contratto, secondo le medesime modalità. Il saldo risultante a seguito della chiusura definitiva del conto produce interessi al tasso indicato in contratto; su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica"*.

Contrariamente a quanto eccepito dagli appellanti, che in relazione a tale contratto hanno dedotto l'omessa informativa in ordine ai tassi di interesse a credito e alla frequenza della capitalizzazione, all'art.2 si legge che gli interessi attivi e passivi vengono capitalizzati con identica periodicità trimestrale. Come pacificamente ammesso e come risulta documentalmente provato, la clausola è stata oggetto di duplice sottoscrizione.

In ogni caso, la Suprema Corte, anche recentemente, ha chiarito che "in tema di conto corrente bancario, stipulato successivamente alla delibera CICR del 9 febbraio 2000, il requisito della reciprocità, quale presupposto per la liceità della capitalizzazione trimestrale degli interessi, non viene meno ove il tasso pattuito per i saldi periodici debitori sia diverso da quello previsto per quelli creditori, poiché l'effetto accrescitivo dell'anatocismo in favore del cliente non si annulla a causa della minor rilevanza del tasso percentuale e l'asimmetria dipende dall'incremento dell'indebitamento" (Cass. Civ., Sez. 1, N. 5574 del 03-03-2025).

Tale principio, pienamente applicabile al caso di specie, smentisce la tesi degli appellanti secondo cui la mancata indicazione di un tasso creditore o la diversità dei tassi inficerebbe la validità della clausola. La decisione del primo Giudice, che ha riconosciuto la piena validità delle convenzioni anatocistiche, deve essere dunque integralmente confermata.

3.C. Nel contratto del 27.10.2011 le parti hanno rinegoziato l'affidamento in conto corrente con diminuzione della linea di credito da € 200.000,00 ad € 150.000,00. Non corrisponde al vero che in tale documento negoziale non sia stato convenuto nulla tra le parti in ordine alla possibilità per la Banca di applicare interessi anatocistici, posto che – come correttamente affermato dal giudice di prime cure – i contraenti hanno espressamente richiamato le condizioni economiche e generali precedentemente pattuite.

Proprio alla luce della giurisprudenza di legittimità riportata dagli stessi appellanti e condivisa dalla Corte (Cass. civ. sez. I, 9 febbraio 2016 n. 2537), “il richiamo della disciplina fissata in un distinto documento, che sia effettuato dalle parti contraenti sulla premessa della piena conoscenza di tale documento ed al fine dell'integrazione del rapporto negoziale nella parte in cui difetti di una diversa regolamentazione, assegna alle previsioni di quella disciplina, per il tramite di una "relatio perfecta", il valore di clausole concordate, e, quindi, le sottrae all'esigenza della specifica approvazione per iscritto di cui all'art. 1341 cod. civ. in quanto il rimando alla disciplina esterna al documento acquisisce il valore di una clausola concordata.” (cfr. anche Cass. 9392/1992; 3479/1997; 19130/2006; 21142/2007; 26201/2010; 7197/2011).

Nel caso concreto, le clausole delle condizioni generali e speciali di contratto erano accettate e conosciute da entrambe le parti e richiamate nel contratto come parti integranti dello stesso, secondo il modello del contratto a relazione perfetta. Dunque, ci si trova in presenza di un rinvio recettizio, concordato tra le parti, alle clausole contenute nelle condizioni generali ed economiche suindicate, tale da integrare la fattispecie del contratto per relazione perfetta, e non quella del contratto per adesione.

3.D. Nessuna specifica ed espressa censura è stata invece sollevata per la decisione del giudice di prime cure che ha ritenuto corretta la pattuizione contenuta nel contratto quadro del 28 agosto 2014 (doc.1 all.D).

4. Con il secondo motivo di impugnazione, gli appellanti sostengono che la modifica dell'art. 120, comma 2, T.U.B. ad opera della L. n. 147/2013 avrebbe introdotto un divieto assoluto e immediatamente operativo di anatocismo a far data dal 1° gennaio 2014. Conseguentemente, a loro dire, il giudice di prime cure ha errato laddove ha ritenuto che il divieto di anatocismo non può ritenersi sussistente tra il 2014 (allorchè venne modificato l'art.120 TUB) ed il 2016 (quando è stata emanata la delibera n.343 da parte del CICR).

Orbene, sul punto è intervenuta la Corte di Cassazione, Prima Sezione Civile, con la sentenza n. 21344/2024 che ha affermato il seguente principio di diritto: “In tema di contratti bancari, il divieto di anatocismo previsto dall'art. 120, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993 (TUB), come sostituito dall'art. 1, comma 628, della l. n. 147 del 2013, decorre dal 1° gennaio 2014 ed è operante indipendentemente dall'adozione, da parte del CICR, della delibera, ivi prevista, circa le modalità e i criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria”.

La Suprema Corte ha, in particolare, evidenziato che *“la storia del secondo comma dell'art. 120 t.u.b., che qui viene in esame, è particolarmente tormentata. Nel testo originario il detto comma 2, introdotto dall'art. 25 del d.lgs. n. 342/1999, prevedeva: «Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori». La disposizione è stata sostituita dall'art. 1, comma 629, della l. n. 147/2013 (legge di stabilità del 2014) — che interessa nella presente sede — con la norma che segue: «Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che: a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori; b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale». Con l'art. 31 d.l. n. 91/2014 il legislatore tornò sul testo della norma, disponendo, tra l'altro, che il CICR stabilisse «modalità e criteri per la produzione, con periodicità non inferiore a un anno, di interessi sugli interessi» e prevedendo che fino a tale intervento continuasse ad applicarsi la delibera del CICR del 9 febbraio 2000 (la delibera che aveva dato attuazione all'art. 120, comma 2, per come modificato dal d.lgs. n. 342 del 1999). In sede di conversione, ad opera della l. n. 116/2014, l'art. 31 del d.l. n. 91 del 2014 fu però soppresso, sicché il testo dell'art. 120, comma 2, per come novellato dalla legge di stabilità del 2014, rimase invariato. La delibera del CICR che, in forza del dettato di tale norma, avrebbe dovuto emanarsi per stabilire «modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria» non vide mai la luce, anche se la Banca d'Italia predispose, nell'agosto 2015, una bozza da sottoporre al nominato Comitato interministeriale (in conformità della previsione generale contenuta nell'art. 4 t.u.b.): tale bozza conteneva un'articolata disciplina che comprendeva i metodi di contabilizzazione degli interessi maturati sulle aperture di credito in conto corrente e le soluzioni da adottare per agevolare il pagamento degli stessi, sul presupposto che gli interessi semplici, in base a una interpretazione «teleologica» della norma primaria (l'art. 120, comma*

2, t.u.b.), non potessero generare interessi anatocistici. Pochi mesi dopo l'emanazione di tale proposta, l'art. 120 t.u.b. fu nuovamente modificato per effetto dell'art. 17-bis d.l. n. 18 del 2016, inserito in sede di conversione dalla l. n. 49 del 2016. In tale definitiva versione la lett. b) del comma 2 del cit. art. 120 risulta essere stata novellata nel senso che «gli interessi debitori maturati, ivi compresi quelli relativi a finanziamenti a valere su carte di credito, non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora, e sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale»; sono state stabilite, poi, particolari regole per la contabilizzazione e l'addebito degli interessi maturati sulle aperture di credito regolate in conto corrente e in conto di pagamento e per gli interessi che hanno titolo in sconfinamenti «in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido». Mette conto di aggiungere, per mera completezza, che il 3 agosto 2016 fu emanata la delibera del CICR attuativa di questa nuova disciplina legislativa”.

La Corte di Cassazione, nella citata sentenza del 2024, richiama il dibattito che si è acceso, in dottrina e in giurisprudenza, intorno al portato da attribuire alla novella del 2013: dibattito vertente su due temi tra loro strettamente correlati ossia se la nuova disciplina avesse escluso la legittimità dell'anatocismo bancario (prima ammesso in presenza delle situazioni legittimanti indicate nella delibera CICR del 9 febbraio 2000) e se tale esclusione avesse effetto immediato o differito, dipendendo dall'adozione di una nuova delibera del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio avente ad oggetto la fissazione di «modalità e criteri per la produzione di interessi».

La nuova disposizione, invero, ha la finalità di evitare l'applicazione degli interessi anatocistici in materia bancaria. *“Tale conclusione può trarsi, anzitutto, sul piano letterale, dalla diversa formulazione che presenta la prima parte del testo novellato dell'art. 120, comma 2, rispetto alla formulazione del testo corrispondente della disposizione anteriore. Mentre, infatti, nella norma del 1999 era previsto che il CICR stabilisse modalità e criteri per «la produzione di interessi sugli interessi» maturati nelle operazioni eseguite nell'esercizio dell'attività bancaria, la l. n. 147 del 2013 ha previsto che il Comitato per il credito ed il risparmio fissasse modalità e criteri «per la produzione di interessi» sulle dette operazioni. La norma del 2013 non contiene più, dunque, l'esplicito riferimento agli interessi anatocistici. Il dato si combina con quanto è disposto, nella versione del 2013, alla successiva lettera b) del secondo comma dell'art. 120, ove è precisato, come si è anticipato, che il CICR debba comunque prevedere che «gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale”.*

Ad avviso della Sezione Prima della Corte di Cassazione, pur a fronte di un dettato normativo involuto ed impreciso, non pare possa approdarsi a una interpretazione diversa rispetto a quella, già suggerita dalla dominante dottrina e dalla prevalente giurisprudenza di merito, secondo cui la disposizione vieta

l'applicazione in radice dell'anatocismo, giurisprudenza da cui si è invece discostato il Tribunale di [redacted] alla sentenza impugnata ed oggetto del presente giudizio.

“Per conferire un senso all'enunciato secondo cui gli interessi vanno calcolati sulla sola «sorte capitale» deve infatti credersi che il legislatore, nel parlare di «interessi periodicamente capitalizzati», abbia fatto uso di una dizione impropria, intendendo riferirsi agli interessi semplicemente contabilizzati, vale a dire a quegli interessi che, essendo maturati e da conteggiare a credito o a debito dell'una e dell'altra parte del rapporto bancario, debbano sommarsi al capitale, senza tuttavia confondersi con esso. Lo scenario delineato dalla norma è, in altri termini, quello in cui è escluso l'effetto della vera e propria capitalizzazione, attraverso cui gli interessi, divenuti capitale, generano, quali frutti civili di questo, ulteriori interessi (art. 820, comma 3, c.c.)”. In questo senso, il chiaro tenore letterale della norma per cui, come si è visto, gli interessi stessi vanno comunque conteggiati «esclusivamente sulla sorte capitale». “È da ritenere, inoltre, che il proposito del legislatore di colpire solo le capitalizzazioni «ulteriori» avrebbe trovato una diversa, e più precisa, declinazione espressiva; tale convincimento è nutrito da un preciso rilievo: quello per cui ove tale intento è stato realmente perseguito, il dato normativo ha assunto altra forma. Può pensarsi, in proposito, all'art. 2, comma 3, della delib. CICR del 9 febbraio 2000, che recita: «Il saldo risultante a seguito della chiusura definitiva del conto corrente può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica». L'idea, poi, che la norma novellata nel 2013 vietasse ogni forma di anatocismo è coerente con la documentazione dei lavori parlamentari: la proposta di legge n. 1661 della XVII legislatura, da cui si originò il testo normativo che qui viene in discorso, venne illustrato muovendo dalla presa d'atto della capitalizzazione degli interessi da parte delle banche, dando conto dell'intendimento di «mettere la parola fine» a tale fenomeno, attraverso cui gli interessi capitalizzati in un dato periodo producono a loro volta interessi nei periodi successivi. Può ritenersi, in definitiva, che la norma in esame rappresenti solo un'anticipazione, formulata lessicalmente in modo sicuramente poco felice, del precetto, assai più puntuale, della successiva versione dell'art. 120, comma 2: quella introdotta dalla l. n. 49 del 2016, di conversione del d.l. n. 18 dello stesso anno, per cui gli interessi debitori maturati «non possono produrre interessi ulteriori» e vanno «calcolati esclusivamente sulla sorte capitale». Conclusione — questa — consonante con l'interpretazione che la Banca d'Italia aveva dato del testo novellato nel 2013: secondo tale interpretazione, difatti, la norma cui il CICR doveva dare attuazione poneva «la regola fondamentale del divieto di produzione di interessi anatocistici» (documento per la consultazione relativo all'attuazione del cit. art. 120, sub art. 3). Una volta riconosciuto che l'art. 120, comma 2, t.u.b. novellato nel 2013 fa riferimento a qualsiasi forma di anatocismo (non solo a quella operante dopo

una prima capitalizzazione), deve escludersi che le banche potessero continuare a capitalizzare interessi in conformità della delib. CICR del 9 febbraio 2000; tale pratica non poteva trovare attuazione, e ciò — va subito aggiunto — indipendentemente dall'intervento delle nuove disposizioni attuative che il CICR era incaricato di emanare”.

A differenza di quanto sostenuto dalla banca convenuta e condiviso dal giudice di prime cure, la modifica dell'art. 120 t.u.b. non abbisognava di una norma regolamentare per trovare effettiva applicazione (delibera poi emanata il 3 agosto 2016 n.343, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.212 del 10 settembre 2016), posto che *“la delibera CICR del 9 febbraio 2000 dava attuazione alla versione del secondo comma dell'art. 120 t.u.b. che fu introdotta col d.lgs. n. 342/1999: essa, come si è visto, era deputata a stabilire, secondo il preciso tenore della norma legislativa sopra richiamata, «modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria». Il cit. art. 120, comma 2, è stato «sostituito» — così si è espresso il legislatore, nella circostanza — dal comma 629 dell'art. 1 della l. n. 147 del 2013: quella versione della norma è stata dunque espunta dall'ordinamento e, in mancanza di alcuna disciplina transitoria, ha cessato di regolamentare la fattispecie da essa regolamentata. Ciò ha reso inoperante la delib. CICR del 9 febbraio del 2000: venuta meno la norma primaria che la legittimava, detta delibera non è stata più in grado di disciplinare i rapporti bancari per il periodo segnato dalla vigenza del nuovo quadro regolatorio. È escluso, dunque, che nel periodo successivo all'entrata in vigore del nuovo art. 120, comma 2 t.u.b. la detta delibera potesse continuare a trovare applicazione. Vero è, piuttosto, che con la l. n. 147 del 2013 venne ripristinato, anche con riguardo ai contratti bancari, il divieto codicistico, posto dall'art. 1283 c.c., di applicare interessi anatocistici. 3.6. — D'altro canto, la nuova norma primaria, nel demandare all'organo munito di potestà regolamentare di disciplinare il tema degli interessi bancari — stabilendo che questi non potessero produrre ulteriori interessi — rendeva di fatto superfluo l'intervento del CICR sul punto specifico, giustificandolo, semmai, su altri temi (che furono specificamente individuati dalla Banca d'Italia nella proposta di delibera formulata al CICR nel 2015): ciò in quanto la prescrizione proibitiva dell'anatocismo, in sé considerata, non necessitava di alcun completamento da parte del detto Comitato. Sotto tale aspetto l'intervento demandato al CICR in forza della precedente versione dell'art. 120, comma 2 (quella introdotta dal d.lgs. n. 342 del 1999), aveva un ben diverso impatto sui rapporti bancari, in quanto la delega, ivi contenuta, a regolamentare le modalità e i criteri per la produzione di «interessi sugli interessi» implicava l'adozione di una disciplina di dettaglio improntata ad ampi margini di discrezionalità (avendo la norma primaria fissato il solo limite dell'applicazione, nelle operazioni in conto corrente, della stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori): talché era impensabile che le banche potessero*

*praticare l'anatocismo prima che il CICR avesse adottato la relativa delibera. È in conclusione da rimarcare la profonda differenza esistente tra una norma intrinsecamente proibitiva della pratica anatocistica e una norma che demandi all'autorità regolamentare di settore il compito di stabilire le condizioni in presenza delle quali quella stessa pratica è autorizzata. Né si coglie l'inconveniente che, secondo la Corte di appello, si annida nel negare che il divieto di anatocismo dovesse essere mediato dal CICR; infatti, stante il carattere assoluto del detto divieto, l'effetto, unitario, che le banche dovevano perseguire era quello di escludere l'applicazione di interessi anatocistici: e questo indipendentemente dagli accorgimenti che ogni istituto di credito era ovviamente libero di assumere per assicurare tale risultato" (Cass. Sez. 1 - , **Sentenza n. 21344** del 30/07/2024 (Rv. 671966 - 01).*

Dunque, fondatamente gli appellanti hanno ritenuto giuridicamente errata l'interpretazione fornita dal Tribunale di [REDACTED] sul differimento dell'entrata in vigore dell'art.120 T.U.B. e sull'inesistenza del divieto di anatocismo tra il 2014 e il 2016.

Tuttavia, gli attori - appellanti né negli atti difensivi di primo e secondo grado né nella perizia di parte dagli stessi allegata (doc.1 e relativi allegati) hanno fornito alcuna specifica evidenza e quantificazione di una eventuale applicazione anatocistica successiva al dicembre 2014, essendosi limitati ad effettuare il ricalcolo, epurato di ogni capitalizzazione a partire dalla data di apertura del conto sull'errato presupposto che la clausola anatocistica non fosse stata validamente stipulata *ab origine*.

Pertanto, il dato non è desumibile neppure dagli estratti conto depositati da [REDACTED] in liquidazione, [REDACTED] ove la banca convenuta espressamente alla voce "interessi nelle operazioni bancarie" avvisa i clienti "siamo in attesa dei chiarimenti necessari per l'applicazione delle modifiche all'art.120 TUB relative al calcolo degli interessi nelle operazioni bancarie. Quando tali chiarimenti saranno resi noti, le forniremo ulteriori informazioni" (cfr. a titolo esemplificativo estratto conto al 30.6.2014 e al 31.12.2014).

Ed invero, la Banca, in data 22.11.2016, ha inviato al cliente la comunicazione ex art. 118 TUB per preavvisare del cambiamento in corso nel trattamento degli interessi (doc. n. 6), a fronte della quale [REDACTED] non ha fatto seguire l'autorizzazione all'addebito sul conto ordinario (gli interessi debitori *medio tempore* maturati risultano registrati su un conto tecnico aperto dalla Filiale); in tal modo l'appellata ha dato prova di essersi adeguata alla normativa.

Dunque, pur a fronte della fondata e corretta interpretazione del dato normativo effettuata dagli appellanti, come chiarito dalla Corte di Cassazione nella sentenza 21344/2024, dalla documentazione in atti non risultano applicati interessi anatocistici nel periodo in esame e a tale lacuna probatoria non può supplire un'eventuale consulenza tecnica d'ufficio che sarebbe meramente esplorativa.

5. Con il terzo motivo, gli appellanti censurano la sentenza impugnata per aver ritenuto legittimo lo *ius variandi* applicato dalla banca, in violazione degli artt. 115 c.p.c., 2697 c.c. e art. 118 T.U.B.

Sostengono che, contrariamente a quanto riportato nella impugnata sentenza, la difesa di parte attrice avrebbe preso tempestivamente posizione sulle produzioni effettuate dall'istituto bancario, avendo immediatamente contestato sia a verbale alla prima udienza tenutasi il 14 marzo 2018 sia successivamente con memoria ex art. 183/6 n. 1 c.p.c. la mancata ricezione da parte della correntista [REDACTED] e dei fideiussori delle comunicazioni di variazione delle condizioni contrattuali inviate dalla [REDACTED] con missive prodotte sub docc. 6), 7), 9). Inoltre, deducono che i tre documenti citati nella sentenza del Tribunale di [REDACTED] contenenti in calce la sottoscrizione di [REDACTED] non disconosciuta non escludono la illegittimità dello *ius variandi* contestato dagli attori.

In primo luogo, come correttamente osservato dal giudice di prime cure e come risulta *per tabulas*, la banca convenuta si era riservata la facoltà di variare unilateralmente le condizioni economiche sin dal contratto di accensione del conto corrente in data 8.7.2010, all'art. 25, norma approvata espressamente dal correntista ex art. 1341 c.c. mediante doppia sottoscrizione.

Lo *ius variandi* nei contratti bancari è un diritto potestativo previsto dall'art. 118 T.U.B., espressione del principio generale che riconosce la piena legittimità di un'attività negoziale che, nei rapporti di durata, si estrinsechi fino a prevedere il diritto di una delle parti di introdurre in via unilaterale modifiche del contenuto contrattuale originario, salvo riconoscere la possibilità di recesso per l'altro contraente.

La stessa disciplina, di origine comunitaria, in materia di contratti conclusi tra il professionista ed il consumatore, all'art. 33, comma 2 Codice Consumo, classifica come vessatorio, fino a prova contraria, lo *ius variandi* nei contratti con i consumatori solo allorquando la sua previsione a favore del professionista non sia controbilanciata dal diritto di recesso del consumatore e/o dalla sussistenza di un giustificato motivo.

Chiarita tale ricostruzione normativa, gli appellanti deducono tuttavia di aver avuto contezza delle modifiche contrattuali introdotte solo a seguito della consegna della documentazione bancaria richiesta ex art. 119 TUB e delle successive verifiche contabili eseguite dal proprio consulente di parte.

Tale allegazione è rimasta sfornita di prova ed anzi risulta *per tabulas* che l'istituto di credito ha provveduto ad inviare le comunicazioni periodiche (in data 11.04.2014, 08.10.2013, 19.06.2013, 01.03.2013, 17.07.2012, 03.03.2012, 11.11.2011, 11.11.2011, 16.08.2011, 14.07.2011, 16.04.2011, 16.04.2011) con evidenza delle condizioni applicate e dei motivi, nelle proposte di modifica unilaterale,

che hanno condotto alle variazioni (doc.n.7) e che tre documenti contengono modifiche consensuali di condizioni economiche, di cui due stipulate in data 8.7.2010 ed una in data 10.9.2014.

Gli appellanti non hanno mai contestato la sottoscrizione dei documenti di modifica consensuale.

Condividendo quanto rilevato dal primo Giudice, poiché gli appellanti non hanno disconosciuto le sottoscrizioni, né ha contestato le evidenti risultanze documentali, la terza censura non può trovare accoglimento, *“posto che essa si basa sulla reiterazione di modifiche unilaterali non concordate né comunicate, mentre non prende alcuna posizione sulla documentazione prodotta da controparte. Conseguentemente deve ritenersi che la difesa attorea non abbia affatto fornito prova dell'avvenuta applicazione di condizioni peggiorative. Tutto quanto esposto rende all'evidenza superflua la CTU richiesta dagli attori anche in sede di conclusioni.”*

6. Con il quarto motivo, gli appellanti censurano la sentenza nella parte in cui il Tribunale di [REDACTED] pur dichiarandosi funzionalmente incompetente a conoscere della domanda di nullità delle fideiussioni omnibus sottoscritte dagli attori, l'ha rigettata anche nel merito in violazione dell'art.38 c.p.c..

In particolare, gli appellanti chiedono alla Corte di Appello di limitare la pronuncia all'incompetenza funzionale del Giudice adito senza entrare nel merito della stessa, come invece è stato effettuato dal Tribunale di [REDACTED]

Effettivamente, il giudice di prime cure ha statuito l'inammissibilità della domanda di accertamento della nullità della fideiussione omnibus in quanto proposta innanzi a giudice funzionalmente incompetente, ma l'ha poi anche rigettata nel merito *“ritenendo sul punto dirimente la mancata produzione in giudizio da parte degli attori, ed entro i termini relativi alle preclusioni assertive e probatorie, del modulo di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI nel 2003, con conseguente impossibilità per l'organo giudicante di valutare se la garanzia prestata sia sovrapponibile al modello censurato”*.

Orbene, la Suprema Corte sul punto ha chiarito che «ove il giudice, dopo avere dichiarato inammissibile una domanda, un capo di essa o un motivo d'impugnazione, in tal modo spogliandosi della potestas iudicandi, abbia ugualmente proceduto al loro esame nel merito, le relative argomentazioni devono ritenersi ininfluenti ai fini della decisione e, quindi, prive di effetti giuridici con la conseguenza che la parte soccombente non ha l'onere né l'interesse ad impugnarle, essendo invece tenuta a censurare soltanto la dichiarazione d'inammissibilità la quale costituisce la vera ragione della decisione» (Cass. Sez. U. n. 2155 dell'1/02/2021, Rv. 660428; Id. n. 24469 del 30/10/2013; Id. n. 3840 del 20/02/2007; Cass. n. 27388 del 19/09/2022, Rv. 665905; n. 11675 del 16/06/2020, Rv. 657952; n. 30393 del 9/12/2017; n. 101 del 4/01/2017; di recente, Cassazione n.2522/2025 del 3.2.2025).

In applicazione di tale principio, gli appellanti, non avendo censurato la pronuncia di incompetenza che anzi hanno espressamente condiviso, non hanno dunque interesse a censurare la sentenza sotto il quarto ed ultimo motivo, essendo di per sé le considerazioni attinenti al merito della questione prive di effetti giuridici.

Pur con le precisazioni che precedono, l'appello è infondato con conseguente conferma della sentenza impugnata.

7. In applicazione del principio di soccombenza ex art. 91 c.p.c., gli appellanti devono essere condannati, in solido tra loro, alla rifusione delle spese processuali del secondo grado di giudizio.

8. Sussistono i presupposti di cui all'articolo 13, comma 1-quater del DPR 30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico degli appellanti.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando,

rigetta l'appello proposto [redacted] avverso la sentenza n. [redacted] pubblicata dal Tribunale di [redacted]

Condanna [redacted] alla rifusione, in solido tra loro, in favore di [redacted] delle spese di lite del secondo grado di giudizio, che liquida in € 4.997,00 per compensi avvocato, oltre 15% spese generali, IVA e CPA.

Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 13, comma 1-quater del DPR 30 maggio 2002 n° 115 per il raddoppio del contributo unificato a carico degli appellanti.

Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte d'Appello, il 26.2.2026.

Il Consigliere estensore

dott.ssa [redacted]

Il Presidente

dott.ssa [redacted]